

Al Ministero della Giustizia

Via Arenula, 70

00186 Roma (RM)

Al Consiglio Nazionale Forense

Via del Governo Vecchio, 3

00186 Roma (RM)

All'Organismo Congressuale Forense

Via Valadier, 42

00193 Roma (RM)

p.c. All'ordine degli Avvocati di Milano

Via Carlo Freguglia, 1

20122 Milano (MI)

Milano, 12 giugno 2023

Presenza di posizione della Camera Avvocati Industrialisti sulla proposta di regolamento relativamente al limite dimensionale degli atti giudiziari e la loro strutturazione per esigenze informatiche emessa dal Ministero della Giustizia con decreto del 23 maggio 2023 e trasmesso in pari data al Consiglio Nazionale Forense

La Camera Avvocati Industrialisti, letta la bozza di regolamento in epigrafe come inviata dal Ministero al CNF, non può esimersi dal prendere posizione osservando quanto segue:

- 1) in generale, si esprime forte preoccupazione per l'intervento ministeriale in questione ancorché assunto sulla scorta della nuova formulazione dell'art. 46 disp. att. al Codice di procedura civile.

La formulazione della suddetta norma, risultante dalla “riforma Cartabia”, contiene, a parere di chi scrive, fondati dubbi di incostituzionalità, parimenti a quanto accade rispetto all’atto amministrativo qui in commento. La Camera degli Avvocati Industrialisti valuta come grave la possibile incidenza che questa iniziativa può avere sull’esercizio del diritto alla difesa, tra i più alti diritti fondamentali della persona. La Camera auspica quindi un deciso intervento del Consiglio Nazionale Forense che, in una proficua interlocuzione con il Ministero, ponga al centro dell’attenzione la libertà dei difensori, la loro possibilità di agire in scienza e coscienza e tuteli il pluralismo, anche stilistico ed espressivo, che deve informare gli scritti difensivi e che possono trovare apprezzamento o demerito unicamente nel risultato professionale e processuale. Si ritiene qui, altresì, che norme che si prefiggano di regolamentare gli scritti difensivi dovrebbero avere come obiettivo primario le esigenze di tutela effettiva dei diritti di cittadini e imprese e solo in via subordinata proporre regole di redazione e strutturazione per le finalità di efficienza del sistema informatico. La Camera Avvocati Industrialisti si associa inoltre alla delibera dell’8 giugno 2023 adottata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, il cui contenuto ritiene di condividere pienamente;

- 2) nello specifico, (e per quanto attiene ai procedimenti in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale), non si può qui tacere la preoccupazione relativa a limiti espositivi e di “spazio” per come indicati nella bozza di regolamento in commento. Per le materie in questione i suddetti limiti si palesano come assolutamente irrealistici, anche in considerazione della tecnicità e specificità delle questioni trattate. Si pensi alle cause brevettuali nelle quali è necessario, pena la nullità della domanda, individuare specificatamente motivi di nullità e/o contraffazione con riferimento alle singole rivendicazioni dei titoli azionati (che spesso riportano anche più di 20 rivendicazioni con l’aggiunta che spesso si agisce per più brevetti contemporaneamente) e si pensi alla necessità di riportare nel testo dell’atto immagini, figure tecniche, dettagli costruttivi, formule chimiche e ogni altro elemento utile alla definizione dell’allegazione, prima ancora dello svolgimento dell’argomento difensivo. Stesse considerazioni valgono per quanto concerne cause aventi ad oggetto marchi di impresa, design e di diritto d’autore (soprattutto con riferimento alle nuove tecnologie). Per queste materie i limiti indicati nella bozza di regolamento in commento appaiono tali da comprimere in maniera sostanziale e irreparabile le effettive possibilità di difesa. La questione non è inoltre affrontabile con la previsione di indicare ogni volta “i motivi” di complessità che militano per una maggiore lunghezza dell’atto. Una previsione che dovrebbe avere natura di eccezione e addirittura di “scusante”, diverrebbe usuale e normale nel contesto industrialistico con conseguenze imprevedibili e arbitrarie per gli esiti dei giudizi e per l’applicazione delle conseguenze previste in termini di sanzioni. Si osserva in generale (ma vieppiù per quanto concerne le materie in oggetto) che costringere gli avvocati alla redazione di atti lapidari non aiuta necessariamente i giudici ad assumere le decisioni migliori e non vi è un alcun rapporto di relazione diretta tra misure degli atti e qualità della giurisdizione. Al contempo si segnala che un atto di diverse decine di pagine redatto nel contesto di una causa dai profili complessi in fatto e in diritto ben può definirsi “sintetico” mentre può capitare che, pur stando negli indici considerati dalla bozza di regolamento, un altro atto possa ben definirsi “proliso”;
- 3) in conclusione, la Camera Avvocati Industrialisti auspica, primariamente, un’ampia discussione sui termini complessivi del regolamento in questione e, più in generale, sulla portata e sugli effettivi limiti interpretativi da applicare alla norma di riferimento (art. 46 già citato). In subordine invita il Ministero e il Consiglio Nazionale Forense a considerare la specialità della

Proprietà Intellettuale e Industriale che, non a caso, è affidata alla competenza anche funzionale di Sezioni Specializzate e ad interloquire con le associazioni di riferimento per valutare l'esclusione del protocollo (o, al limite, la possibile redazione di un separato più consono strumento) per la materia in questione.

Il Presidente
Avv. Luigi Goglia

I Vicepresidenti
Avv. Cristiano Bacchini
Avv. Barbara Zamboni

Il Segretario
Avv. Giovanni Casucci

Il Delegato ai rapporti esterni
Avv. Antonio Bana

I Consiglieri
Avv. Mark Bosshard
Avv. Daniel Hazan
Avv. Mario Pisapia